Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE DI CAVA

L.R. 8 agosto 1998 n° 14

Art. 1

La Consulta per le attività estrattive di cava della Città metropolitana di Milano (in seguito indicata solo Consulta) è istituita e disciplinata a norma dell'art. 33 della L.R. 8 agosto 1998 n° 14.

La Consulta è nominata dal Sindaco della Città metropolitana di Milano ed è composta da:

a) il Sindaco metropolitano o un suo delegato che la presiede;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
c) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
d) due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori edili;
e) tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli;
f) quattro tecnici qualificati nelle materie: mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale ed agronomica-forestale, di cui almeno uno designato dalle associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
g) il sovrintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.

La Consulta esprime parere sui piani delle cave, sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia fatta richiesta dalla Città metropolitana.

La Consulta è rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio metropolitano e resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 2

Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

La Consulta viene convocata ordinariamente almeno due volte l'anno con all'ordine del giorno lo stato di attuazione del Piano Cave e per le eventuali proposte di Revisione del Piano ai sensi dell'art. 9 della L.R. n° 14/98.

Le adunanze vengono di norma tenute presso la sede della Città metropolitana di Milano ove sono ubicati gli uffici della struttura competente in materia e non sono pubbliche salvo casi eccezionali in cui il Presidente o la maggioranza dei membri della consulta presenti lo ritengano opportuno.

La Consulta è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 4

La Consulta è convocata dal Presidente il quale sovrintende al buon andamento dei lavori durante le riunioni, fa osservare il presente regolamento, dirige le sedute, pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede ai componenti la facoltà di intervenire, regola il dibattito, annuncia i risultati delle votazioni.

Nessun componente può prendere la parola senza averla richiesta ed ottenuta dal Presidente.

Il Presidente può dichiarare la sospensione o lo scioglimento dell'adunanza qualora lo svolgimento dei lavori risulti turbato in modo tale da non garantirne la regolarità.

Art. 5

Il Presidente convoca la Consulta mediante avviso da recapitarsi a mezzo posta elettronica appositamente indicato da ciascun componente, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo delle sedute e riportare l'elenco degli argomenti da trattare come stabilito dal Presidente; eventuali nuovi argomenti potranno essere aggiunti a quelli già elencati e dovranno essere comunicati ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

Il Presidente può presentare all'inizio di ogni seduta altri argomenti la cui trattazione rivesta carattere d'urgenza.

L'elenco generale dei vari argomenti costituisce l'ordine del giorno.

Art. 6

Per la trattazione di argomenti urgenti, la Consulta può essere convocata con procedura accelerata entro le 24 ore; in tal caso la convocazione si intende effettuata in deroga a tutte le formalità indicate all'art. 5 e la Consulta potrà validamente deliberare, con l'intervento di almeno un terzo più uno dei componenti.

La Consulta può essere convocata per motivi d'urgenza dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7

Sugli argomenti sottoposti al suo esame la Consulta esprime i pareri a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, nei casi previsti dalla legge, a scrutinio segreto.

Art. 8

Alle sedute della Consulta svolge le funzioni di Segretario verbalizzante uno dei dipendenti appartenenti alla struttura organizzativa competente per materia, designati dal Dirigente responsabile.

Il Segretario, su invito del Presidente, esegue l'appello nominale dei componenti, tiene nota delle presenze e delle assenze dei componenti, annota i risultati delle votazioni e provvede a compilare, di ogni adunanza, un resoconto riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta stessa sugli argomenti trattati.

Il resoconto, sottoscritto dal Presidente, è inviato ai membri della consulta per essere approvato normalmente nella riunione successiva.

Art. 9

Accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Qualora la Consulta non risulti il numero legale anche dopo il secondo appello fatto eseguire dopo mezz'ora a decorrere dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e farà risultare la circostanza nel processo verbale; procederà poi ad una nuova convocazione della Consulta entro 15 giorni.

Art. 10

All'inizio di ogni seduta la Consulta approva il resoconto relativo alla precedente riunione.

Il Presidente pone in trattazione gli argomenti nella successione in cui risultano iscritti all'ordine del giorno.

Nessun argomento può essere trattato nelle sedute della Consulta se non preventivamente iscritto all'ordine del giorno osservando le formalità stabilite all'art. 5.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di una riunione non trattati si intendono rinviati alla seduta successiva.

Art. 11

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti della Consulta presso gli uffici della struttura competente almeno tre giorni prima di ogni seduta e consultabile in una sezione web condivisa appositamente creata dalla Città metropolitana di Milano i cui riferimenti sono indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 12

I componenti della Consulta che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute decadono dall'incarico.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono estese alle adunanze della Consulta le disposizioni vigenti per il Consiglio della Città metropolitana di Milano.

I membri della consulta svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito.